



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

**Ordinanza del Sindaco
contingibile e urgente**

N. 33 del 27 OTT. 2020

Oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e di contrasto per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disciplina dell'afflusso nel cimitero comunale nei giorni 1 e 2 novembre 2020.

II SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24 ottobre 2020 del Presidente della Regione Siciliana;

considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

ritenuto necessario e improrogabile di assicurare il più ampio contrasto alla diffusione del contagio e a difesa della salute pubblica dettando apposita disciplina per regolamentare l'afflusso delle persone verso il cimitero comunale;

considerato che si possa e si debba garantire per i giorni 1 e 2 novembre 2020 l'ordinato afflusso delle persone all'interno del cimitero comunale individuando quale criterio di regolazione l'ordine alfabetico;

considerato che, in particolare, si debba stabilire che l'ordine alfabetico dei visitatori debba essere ricondotto alla lettera iniziale del cognome di ogni capofamiglia, affermando la validità della stessa lettera anche per l'afflusso della moglie del capofamiglia;

VISTO l'art.50, commi 4, 5, 7 e 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, che recitano:

“4. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più' ambiti territoriali regionali;

7. Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, all'art .117 dispone: *“In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;*

visto il d.P. R. 10 settembre 1990, n. 285;

visto il regolamento comunale cimiteriale;

Considerato:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- che la situazione di emergenza richiede comunque agli enti di adottare provvedimenti finalizzati a garantire il funzionamento dell'attività amministrativa e misure di contenimento del rischio di diffusione dell'epidemia da COVID – 2019;

VISTI:

- la legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita in Sicilia;
- la L. R. n. 26/93;
- il T.U. E .L., approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000;
- l'O. R. EE. LL.;
- l'articolo 54 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
- l'articolo 32, comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833;
- visto l'articolo 7-bis, "Sanzioni amministrative", del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,, secondo il quale:

comma 1: "Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro";

comma 1-bis: "La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari";

ORDINA

1. l'ingresso dei visitatori nel cimitero comunale è consentito esclusivamente per fare visita ai defunti e secondo il seguente ordine:

giorno 1 novembre 2020

dalle ore 7,00 fino alle ore 12,30 , con uscita dal cimitero comunale entro le ore 12,30	persone il cui cognome inizia con una delle seguenti lettere dell'alfabeto: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L Rientrano in tale gruppo anche le donne il cui marito ha il cognome con iniziale con una delle lettere qui indicate (A, B, C, D, E, F, G, H, I, L)
dalle ore 13,00 fino alle ore 17,00 , con uscita dal cimitero comunale entro le ore 17,00	persone il cui cognome inizia con una delle seguenti lettere dell'alfabeto: M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z Rientrano in tale gruppo anche le donne il cui marito ha il cognome con iniziale con una delle lettere qui indicate (M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z)

giorno 2 novembre 2020

dalle ore 7,00 fino alle ore 12,30 , con uscita dal cimitero comunale entro le ore 12,30	persone il cui cognome inizia con una delle seguenti lettere dell'alfabeto: M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z Rientrano in tale gruppo anche le donne il cui marito ha il cognome con iniziale con una delle lettere qui indicate (M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z)
dalle ore 13,00 fino alle ore 17,00 , con uscita dal cimitero comunale entro le ore	persone il cui cognome inizia con una delle seguenti lettere dell'alfabeto:

17,00

A, B, C, D, E, F, G, H, I, L

Rientrano in tale gruppo anche le donne il cui marito ha il cognome con iniziale con una delle lettere qui indicate (A, B, C, D, E, F, G, H, I, L)

2. I visitatori all'interno del cimitero, come anche nelle aree esterne, debbono rispettare le prescrizioni in materia di emergenza COVID – 19 dettate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020: evitare assembramenti, usare la mascherina e rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

3. l'ingresso nel cimitero comunale non è consentito a coloro i quali hanno una temperatura corporea superiore a 37,5°.

4. non sono soggetti alle limitazioni dell'ingresso secondo l'ordine alfabetico della lettera iniziale del cognome le persone che vengono a fare visita ai defunti ma non sono residenti in Santo Stefano Quisquina.

La presente ordinanza è soggetta a eventuali modifiche nel caso di disallineamento con le prescrizioni nazionali e/o regionali.

La presente Ordinanza è pubblicata nel sito web e all'ingresso del cimitero del Comune di Santo Stefano Quisquina.

DISPONE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dal combinato disposto di cui all'articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro) e dall'articolo 650 del codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

La presente Ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Santo Stefano Quisquina. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Il servizio di Polizia locale e la locale Stazione Carabinieri sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Agrigento,
- al Comando Stazione Carabinieri di Santo Stefano Quisquina,
- al Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana.
- all'Ufficio di Polizia locale del Comune di Santo Stefano Quisquina,

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni centoventi.

Santo Stefano Quisquina, li 27 ottobre 2020

Il Sindaco
Francesco Cacciatore

